CITTÀ DI VIMERCATE

MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 28/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

Il giorno ventotto Aprile duemilaventicinque, alle ore 20:30, presso questa sede comunale, convocati – in seduta pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza Il Presidente Davide Nicolussi
Partecipa Il Segretario Generale, Dott. Fabrizio Brambilla.
Presenziano gli Assessori comunali Mascia Mariasole, Gaudio Vittoria, Frigerio Sergio.

Dei componenti del Consiglio comunale:

CEREDA FRANCESCO	P	VILLA FEDERICA	P
DE NARDI LIVIO	P	SALA GIOVANNI	P
FUMAGALLI GUIDO	P	CAPRIOLI LUCA	P
ALESSANDRI MAURO	P	TRASSINI MATTEO	AG
ROVAI SUSI	P	PISPISA MASSIMILIANO	AG
RODA' ANTONINO	AG	NEBEL CINZIA	AG
DOSSI DANIELE	P	TEOLDI PATRIZIA CLELIA	P
FRIGERIO MATTIA	P	BARBATO ELENA	P
NICOLUSSI DAVIDE	P		

Componenti PRESENTI n. 13, ASSENTI e ASSENTI GIUSTIFICATI n. 4.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sono nominati scrutatori della seduta Alessandri Mauro, Dossi Daniele, Sala Giovanni.

Responsabile: PAOLA PIROVANO

Il Vice Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione

PREMESSO CHE:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29 aprile 2022, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il quadriennio 2022-2025 e successivamente rettificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25 maggio 2022;
- con deliberazione ARERA n. 389 del 03 agosto 2023 è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2), il metodo che tende ad ottenere una coerenza tra il costo e la qualità del servizio erogato, stabilendo, tra gli altri, un limite alle tariffe e al prelievo che può essere effettuato da parte dell'ente locale;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 20/04/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 19/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- l'art. 3, c.5-quienquies, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 che ha stabilito a partire dal 2022 che, in deroga all'art. 1, c. 683 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i Comuni possono approvare i PEF rifiuti, le tariffe e i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 che prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

DATO ATTO CHE i corrispettivi da applicare all'utenza finale sono definiti in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999;

VISTO l'art. 4 comma 2 del citato D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 secondo il quale "l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali";

DATO ATTO che la suddivisione dei costi fra le due macrocategorie di utenze è stata determinata in relazione alla stima della quantità di Kg prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche, dei mq. tassati nelle due macrocategorie e tenuto conto della suddivisione stabilita per l'anno 2024, e che quindi è stato attribuito il 62% alle utenze domestiche e il 38% alle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti 2022-2025, così come aggiornato per il biennio 2024-2025, espone per l'annualità 2025 un totale di entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 pari ad euro 3.037.344,00 [euro 3.149.413,00 meno euro 52.070,00 (contributo MIUR istituzioni scolastiche) e meno euro 60.000,00 (entrate conseguenti a recupero evasione) oltre ad euro 1,00 per somme decimali e relativo arrotondamento non esposte nel prospetto del piano finanziario ma implicite nel conteggio];

DATO ATTO che i costi variabili sono pari ad euro 1.891.487,00 e che i costi fissi sono pari ad euro 1.145.856,00;

DATO ATTO che, come da risultanze del PEF 2022-2025 aggiornato per il biennio 2024-2025, l'importo di euro 3.149.413,00 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif;

CONSIDERATO INOLTRE che il DPR n. 158 del 27 aprile 1999 individua i criteri per la quantificazione delle varie tariffe composte da quota fissa e quota variabile ed articolate, rispetto alle categorie di produttori di rifiuti (distinguendole tra utenze domestiche e utenze non domestiche), sulla base di specifici coefficienti di attribuzione delle diverse tipologie di costo alle medesime categorie di produttori di rifiuti, tenuto conto delle superfici occupate e della categoria di appartenenza dell'Ente per quanto concerne la quantità di popolazione (coefficienti ka e kb per l'attribuzione rispettivamente dei costi fissi e dei costi variabili per utenze domestiche; coefficienti kc e kd per l'attribuzione rispettivamente dei costi fissi e dei costi variabili per utenze non domestiche);

DATO ATTO che il coefficiente Ka (parte fissa utenze domestiche) è individuato per legge in ragione della popolazione e dell'ubicazione dell'Ente;

DATO ATTO altresì che per la determinazione dei coefficienti Kb (parte variabile utenze domestiche) si sono utilizzati i valori medi nell'ambito del range determinato dal DPR n. 158 del 27 aprile 1999, in quanto non si sono ravvisate ragioni tecniche tali da giustificare coefficienti che non ricadono nei limiti sopra citati;

DATO ATTO che anche i coefficienti Kc (per la parte fissa utenze non domestiche) e Kd (per la parte variabile utenze non domestiche) sono stati determinati applicando i valori medi nell'ambito del range determinato dal DPR n. 158 del 27 aprile 1999, in quanto non si sono ravvisate ragioni tecniche tali da giustificare coefficienti che non ricadono nei limiti sopra citati;

DATO ATTO che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 14 dicembre 1992, precisando che lo stesso è versato, a partire dall'anno 2020, direttamente alla Provincia senza transitare dal bilancio comunale;

DATO ATTO ALTRESI' che con la deliberazione n. 386/2023/R/RIF "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ARERA ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti i sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a (relativa alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti)
- € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a (relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi);

CONSIDERATO INOLTRE che il DPCM del 21 gennaio 2025 n. 24 "Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate" introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, denominato "bonus sociale per i rifiuti";

PRESO ATTO CHE per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente, istituirà con propri provvedimenti una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici ed ambientali, di cui all'art. 1 c. 670 della L. 28 dicembre 2015 n. 208;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Vice Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del 15/04/2025;
- **ACCERTATO** che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e che sono stati espressi, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri ex art. 49 del D.Lgs. medesimo, allegati al presente atto quali parti integranti, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **IN ESITO** al dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- **CON VOTI** palesi, espressi per alzata di mano:
  - presenti n. 12 su 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 13;

DELIBERA

- **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- **di approvare**, a fronte del Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025, come aggiornato per il biennio 2024-2025, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, e i coefficienti di attribuzione delle tipologie di costo descritti in premessa sulla base delle motivazioni addotte relativamente alla loro determinazione, come risultanti dagli allegati alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e dell'art 30, comma 5, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69 del 21 maggio 2021;

- **di dare atto** che, con le tariffe di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

- **di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:

  - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Monza e Brianza;

  - le componenti perequative UR1,a (relativa alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR2,a (relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi) pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;

  - la componente perequativa UR3,a espressa in euro/utenza destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del bonus sociale per i rifiuti di cui all'art. 3. Comma 1 del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24 così come verrà determinata dall' l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente;

- **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento TARI per le rate relative all'anno 2025:
  - 1° rata entro il 30 settembre 2025
  - 2° rata entro il 30 novembre 2025

  Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025;

- **di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

- **di dare atto** infine che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto per il rispetto della scadenza di cui all'art. 3, c.5-quienquies, del decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 per l'approvazione delle tariffe TARI, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:
  - presenti n. 12 su n. 16 assegnati e in carica più il Sindaco;
  - voti favorevoli alla proposta n. 13;

  a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
- parere regolarità tecnica
- parere regolarità contabile
- Prospetto coefficienti e TARIFFE TARI anno 2025- Uso domestico
- Prospetto coefficienti e TARIFFE TARI anno 2025- Uso non domestico

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale	Il Presidente
Dott. Fabrizio Brambilla	Davide Nicolussi